



Camera dei Deputati

XVIII Legislatura

**VIII Commissione Ambiente, Territorio
e Lavori Pubblici**

Audizione

**Indagine conoscitiva avente ad oggetto il tema
dell'End of Waste**

Roma, 1° ottobre 2019

Premessa

1. Sviluppo dell'Economia circolare in Italia: il contributo per le PMI

In Italia sono più di **865.000 le imprese** manifatturiere e del recupero e del riciclo di ogni ordine grado e dimensione interessate dai processi dell'economia circolare. **Di queste più del 60% (525.000) sono imprese artigiane¹**, attive nei settori dell'edilizia, della lavorazione del legno, della meccanica, dell'impiantistica, del tessile, dell'alimentazione, solo per citarne alcuni.

La **riparazione, il riutilizzo** dei prodotti e la **trasformazione dei rifiuti in risorse** sono alla base di una rivoluzione culturale destinata a cambiare i modelli di business. Ma sono anche, da sempre, attività connaturate al modo di fare impresa dell'artigianato e delle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) in generale.

La rivoluzione dell'economia circolare è trasversale e prescinde dalla dimensione delle imprese: scarti di attività artigiane e processi produttivi possono diventare risorse per altre imprese e possono essere rigenerati e reimmessi sul mercato. Si tratta quindi di far **incontrare domanda e offerta in un contesto normativo e regolatorio chiaro**, omogeneo e snello che favorisca le imprese virtuose e non ostacoli questa transizione.

2. End of waste e PMI

Da un punto di vista normativo una chiara regolamentazione sui criteri di **"End of Waste"** è di fondamentale importanza. Il principio di *Cessazione della qualifica di*

¹ Fonte: Ufficio Studi Confartigianato Imprese

rifiuto introdotto in Europa nel 2008², recepito nel nostro ordinamento legislativo nel 2010³, ha consentito alle Regioni, in assenza di criteri nazionali di rilasciare autorizzazioni “caso per caso”. Ma una **sentenza del Consiglio di Stato** del 2018⁴ ha negato in maniera decisamente perentoria alla Regioni tale facoltà, attribuendola esclusivamente allo Stato, di fatto paralizzando l'intera filiera del riciclo.

La misura inserita nel **DL Sbocca Cantieri** in materia di End of Waste non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998, escludendo quindi tutte quelle che sono state sviluppate negli ultimi venti anni. Questo quadro normativo di fatto **non solo impedisce nuove attività ma mette a rischio quelle esistenti**.

E' il caso di una **falegnameria nostra associata della provincia di Brescia** diventata esempio emblematico di una vera e propria **emergenza nazionale**. L'impresa ritira bancali usati e cassette in legno (rifiuti non pericolosi) li recupera con un trattamento termico di igienizzazione e con le riparazioni necessarie li reimmette sul mercato come nuovi prodotti. Un caso virtuoso di sostenibilità che consente di risparmiare legno vergine, di ridurre i rifiuti da smaltire in discarica, generando vantaggi ambientali, valore economico e posti di lavoro.

La Provincia di Brescia ha comunicato formalmente all'impresa l'avvio della procedura di **revoca dell'autorizzazione**, stante l'attuale quadro normativo. La Regione Lombardia è intervenuta con una circolare nei giorni scorsi in difesa della nostra impresa e delle altre centoventi coinvolte sul territorio.

Nelle more di un pronunciamento statale, la Regione **“dà indicazione di non intervenire sui titoli autorizzativi vigenti in modo irreversibile e di non procedere,**

² Dir 2008/98/CE

³ D.Lgs.vo 205/2010

⁴ Sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 della Quarta del Consiglio di Stato

quindi, per ora, a stralciare le operazioni di recupero già autorizzate e conformi alla norma ai tempi vigente, considerata l'incertezza interpretativa attuale".

È evidente la necessità di creare un quadro normativo a livello nazionale, che semplifichi le operazioni di rilascio delle autorizzazioni e che coordini le attività delle Regioni.

Presso il Ministero dell'Ambiente sono in *itinere*, con diversi gradi di avanzamento, 16 bozze di regolamenti End of Waste nazionali, per le diverse categorie produttive, alcuni dei quali vedono la nostra Confederazione attivamente coinvolta e propositiva.

Tuttavia queste bozze di regolamento non esauriscono tutte le categorie produttive che sono interessate dall'End of Waste.

Dopo più di due anni di intenso confronto con il Ministero dell'Ambiente e con ISPRA, Confartigianato, insieme ad altre associazioni, ha chiesto al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa di accelerare e portare a termine l'importante **regolamento End of Waste per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione (C&D)**. Si tratta di circa **57 milioni di tonnellate** di materiali all'anno.

E', tra l'altro, un'opportunità anche di natura economica che coinvolgerebbe **migliaia di imprese edili** al fine di valorizzare pienamente questi materiali nelle costruzioni tramutando un costo (lo smaltimento in discarica) in una opportunità (riutilizzo); un passo importante per l'economia di un settore che negli ultimi anni ha perso più di 500.000 posti di lavoro e può trovare una importante leva di ripresa proprio nell'Economia circolare.

Le nostre imprese associate del **distretto del tessile e dell'abbigliamento** chiedono un **regolamento nazionale End of Waste per i residui e cascami di lavorazione**

tessile. In particolare il distretto della **Provincia di Prato** che comprende circa 6.500 unità locali con più di 33.000 addetti complessivi produce **circa 50.000 tonnellate annue di rifiuti** che, opportunamente trattati, potrebbero essere reimpiegati per la produzione di nuovi capi e tessuti, ma che troppo spesso oggi prendono la via dei “rifiuti” solo per le complessità autorizzative e gestionali.

Il Regolamento End of Waste per rifiuti da spazzamento stradale, ad oggi in esame al Ministero dell'ambiente favorirebbe le attività alle nostre **imprese del verde**. Le quantità di rifiuti che non possono più essere riciclate, data la norma attuale, sono pari a circa **340.000 tonnellate** su un totale di circa **1,3 milioni di tonnellate di rifiuti** da spazzamento stradale prodotte in un anno in Italia.

Le **imprese dell'alimentare e della ristorazione** affidano ai consorzi di filiera la raccolta degli oli vegetali esausti, la cui rigenerazione per la produzione di biodiesel e biocarburanti, potrebbe portare benefici a tutta la filiera. Il CONOE stima in circa 80.000 tonnellate di oli da attività professionale e 180.000 tonnellate da attività domestiche le quantità riciclabili. Ma anche questa attività, stante l'attuale normativa è bloccata. Sul tavolo del Ministero dell'ambiente è in *itinere* una bozza di **Regolamento End of waste anche per gli oli vegetali esausti** che ci auguriamo veda la luce al più presto.

3. Proposte e Conclusioni

Per tali motivi Confartigianato Imprese ha sottoscritto il 25 luglio scorso l'appello di 54 organizzazioni di imprese al Governo per sbloccare l'economia circolare in Italia. La soluzione che proponiamo è rappresentata dall'**emendamento allegato** al presente documento, sottoscritto da tutte le principali Organizzazioni di imprese.

L'emanazione dei 16 criteri nazionali di End of waste in lavorazione, ammesso che avvenga in tempi ragionevoli, non risolve la situazione in quanto non può che limitarsi a determinate tipologie di filiere e di materiali.

L'emendamento prevede la reintroduzione dell'autorizzazione caso per caso, sulla base di precise condizioni e di criteri definiti, uguali per tutta l'Europa, affidate alle uniche istituzioni che in Italia sono preposte a tali autorizzazioni: le Regioni.

A livello centrale si propone di istituire una cabina di regia e di monitoraggio di tutte le autorizzazioni rilasciate sul territorio. Una soluzione razionale e ambientalmente rigorosa che consentirebbe alle imprese in possesso di autorizzazioni di ripartire, a quelle in fase di rinnovo di avere certezze sulle procedure e ottenere continuità operative, e aprirebbe la porta al rilascio di nuove autorizzazioni per attività imprenditoriali innovative, sostenibili e "circolari".

Il nostro tessuto imprenditoriale non può essere lasciato solo sul territorio, perché è a livello locale che si declinerà l'economia circolare "reale". Troppo spesso arrivano notizie dal territorio di iniziative virtuose bloccate per eccesso di burocrazia o disomogeneità di interpretazione delle norme da parte degli organi di controllo.

E' giunto il momento che i temi dell'economia circolare, dell'impresa sostenibile, della tutela ambientale che si coniughi anche con lo sviluppo economico, escano dalla mera convegnoistica per tradursi in fatti concreti.

E ciò potrà avvenire solo se la Politica, le Istituzioni centrali, le Amministrazioni locali, e le Associazioni saranno concretamente al fianco delle imprese.

Perché l'impresa sostenibile, non solo ha un ruolo fondamentale nella mitigazione degli impatti ambientali, ma rappresenta un'opportunità fondamentale di sviluppo.

Allegato – Proposta di Emendamento

Nel disegno di legge di conversione del **decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali** (Atto Senato n. 1476), dopo l'art. 13, inserire il seguente:

art. 13 bis:

L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

➤ **Art. 184-ter**

(Cessazione della qualifica di rifiuto).

1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;
 - b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della

parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e).

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.
7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni.